



Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero del reg.	76	seduta del	17-12-2019
--------------------	-----------	---------------	-------------------

OGGETTO

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E MONITORAGGIO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2018

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Galeano Paolo	Presente	Favorevole
Carraro Ennio	Presente	Favorevole
Spigariol Renata	Presente	Favorevole
De Santis Gabriella	Presente	Favorevole
Malerba Marco	Presente	Favorevole
Cescon Bruno	Presente	Favorevole
Carrer Stefania	Presente	Favorevole
Paglia Andrea	Presente	Favorevole
Marconato Denis	Presente	Favorevole
Polo Sergio	Presente	Favorevole
Bortoletto Nicolò	Presente	Favorevole
Salvati Valeria	Assente	
Marton Alberto	Presente	Favorevole
Giusto Nicola	Presente	Favorevole
Berto Luisa	Assente	
Trabucco Simonetta	Presente	Favorevole
Freda Raffaele	Presente	Favorevole
Mestriner Stefano - Assessore	Presente	-----
Bovo Riccardo - Assessore	Presente	-----
Stocco Elena - Assessore	Presente	-----
Di Lisi Fabio - Assessore	Presente	-----
Errico Susanna - Assessore	Presente	-----

Assegnati	17
in carica	17

Presenti	15
Assenti	2

Scrutatori:

Spigariol Renata	Scrutatore	-----
Carrer Stefania	Scrutatore	-----
Freda Raffaele	Scrutatore	-----

- Presiede il Sig. Polo Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Assiste il SEGRETARIO GENERALE Bergamin Antonella
- La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione sull'argomento svolta dal Sindaco registrata su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell'allegato sub. D) e preso atto che nessun intervento è stato prodotto in sede di discussione;

PREMESSO CHE:

- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere mantenute, alienate, od oggetto di misure di razionalizzazione;
- il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08.06.2017 ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione partecipazioni da alienare"* ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 e delle azioni da intraprendere per il loro mantenimento o dismissione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.09.2017 ad oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175. Ricognizione delle partecipazioni possedute ed individuazione partecipazioni da alienare"* sono state assunte le seguenti determinazioni:
 - integrazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 08.06.2017 con il modello standard dell'atto di ricognizione e le relative schede, in conformità alle linee di indirizzo della Corte dei Conti adottate con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 19 del 19.07.2017;
 - avvio, per quanto riguarda la società Ascoholding, dell'azione di razionalizzazione di "fusione" con altre società del gruppo Asco, interpretando la fusione come idonea misura di razionalizzazione per superare la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016, oltre a comportare una riduzione dei costi;
 - conferma del mantenimento delle partecipazioni nelle società Veritas Spa, Mobilità di Marca Spa, e Consiglio di Bacino Priula in quanto società funzionali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
 - conferma del proseguo dell'iter procedurale dell'alienazione delle quote di partecipazione disposta con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2016 per la società Actt Servizi Spa;

ATTESO CHE:

- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comunicazione del 18.10.2017 prot. 28425) e successivamente inoltrato alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
 - per quanto riguarda la società Ascoholding alcune delle delibere assunte dagli altri soci pubblici in merito alle misure di razionalizzazione da intraprendere per conformare la società ai requisiti stabiliti dal T.U.S.P., in particolare la mancanza di personale, sono state impugnate dinanzi al TAR Veneto o con ricorso straordinario al Capo dello Stato, in quanto ritenute illegittime;
 - nel mese di aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto che, pronunciando sul ricorso proposto dal socio privato avverso la citate delibere consiliari, lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, annullando le medesime deliberazioni di altri Comuni soci di Asco Holding spa, ritenute illegittime essenzialmente per tre ragioni:
 - *Asco holding non potrebbe garantire il perseguimento dell'interesse pubblico perché le partecipazioni dei Comuni ivi sono partecipazioni polvere, per quanto tale società sia partecipata al 90% da enti pubblici omogenei locali;*
 - *Asco Trade pur essendo controllata da una quotata in borsa non potrebbe operare a mercato, dovendo essere soggetta al perseguimento dell'interesse generale come qualunque società pubblica;*
 - *Asco TLC non svolgerebbe attività di interesse pubblico: né con l'infrastrutturazione della rete in fibra nel trevigiano, né con riferimento alla cessione di traffico telefonico;*
- A ciò si aggiunga che Asco Holding S.p.a., essendo priva di personale e funzionando sulla base di*

contratti di service, presenta problematiche di adeguamento rispetto al T.U.S.P.;

- che avverso la sentenza suindicata i Comuni interessati hanno promosso appello avanti il Consiglio di Stato;
- il progetto di fusione con altra società del gruppo non ha trovato riscontro nelle decisioni assembleari societarie;

DATO ATTO CHE:

- a fonte del contenzioso sopra citato che ha coinvolto diversi comuni soci di Ascoholding, la società ha ritenuto opportuno proporre una rinnovata analisi della società avviando un processo di riassetto a partire dallo statuto societario e, a tal fine, in data 23 luglio 2018 è stata convocata un'assemblea straordinaria dei soci, per proporre l'esame e l'adozione delle modifiche statutarie aventi ad oggetto la trasformazione della società in una Holding Pura al fine di renderla conforme alla legislativa vigente;
- nell'assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.a., tenutasi in seconda convocazione il giorno 23 luglio 2018, le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione sono state approvate con la maggioranza dei voti favorevoli;
- in virtù dell'approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Assemblea societaria il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2018 ha rideterminato la propria decisione in merito alle azioni di razionalizzazione per la società Asco Holding, prevedendo anche l'alienazione totale o parziale delle quote di partecipazione, così come previsto nel nuovo statuto approvato a maggioranza assembleare;
- l'Amministrazione non ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett a) e b) cod. civ. entro i termini statutari confermando la volontà di mantenere la partecipazione nella società così come stabilito nel piano di ricognizione straordinaria di cui alla deliberazione consiliare n. 55 del 27/09/2017, considerando l'attività di distribuzione del gas - una attività centrale svolta da Asco Holding s.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti cosiddetti 'clienti aventi diritto alla tutela' ovvero 'clienti vulnerabili', che beneficino delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;

ATTESO CHE con le nuove disposizioni statutarie di Ascoholding, approvate in data 23 luglio 2018 dalla maggioranza dell'assemblea societaria e proposte dal Consiglio di amministrazione attualmente già efficaci:

- la società Asco Holding S.p.a. con le modifiche statutarie introdotte assume il ruolo di holding pura ossia di società strumentale ai Comuni che svolge il servizio di interesse generale costituito dalla gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare la gestione della partecipazione nella società Ascopiave S.p.a. quotata in borsa;
- la holding assume quindi il ruolo di strumento di gestione della partecipazione nella società quotata e in futuro anche in altre società a condizione che vengano rispettati i parametri di detenibilità dettati dal D.Lgs. n. 175/16;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018 ad oggetto: "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016" con la quale è stato deliberato il mantenimento ed il potenziamento della holding in ragione del suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della governance delle società controllate per evitare che le partecipazioni comunali alle società del gruppo, senza holding, siano poco incisive e disarticolate;

TENUTO CONTO:

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEAUT/2015/- FRG secondo cui " ... *La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti*..."*Omissis...*"*Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui*

al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)....”(come nel caso di Asco Holding S.p.a.);

- della Deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: “... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell’adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio.” .. omissis.... “Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali «non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti» (art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)”;

RICHIAMATA la sentenza n. 578/2019, del Consiglio di Stato, Sez. V pronunciata a seguito del ricorso in appello dei Comuni come sopra citato, con la quale si afferma:

“La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscano a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;

VISTA la successiva proposta di modifica statutaria trasmessa da Asco Holding S.p.a., con nota del 10.10.2019 acquisita in data 10.10.2019 al prot. 32209, finalizzata a rinforzare la governance della holding mediante l’aggiunta dell’art. 21 “Assemblea dei soci pubblici” alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 07.11.2019 con la quale vengono approvate le modifiche allo Statuto della Società Asco Holding S.p.A proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima società finalizzata all’Istituzione di un organismo interno di governance dei soci pubblici che rafforza la posizione degli stessi posto che:

- la modifica statutaria ha visto la creazione di un organo speciale di soli soci pubblici, avente natura consultiva da convocare ogni qualvolta sia prevista un’assemblea generale che facilita il coordinamento dell’azione dei soci pubblici e rinforzi la loro azione collettiva;
- tale modifica statutaria deve ritenersi in linea con il percorso espresso dal Consiglio di Stato nella menzionata decisione n. 578/2019, laddove si afferma che *“si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;*

RITENUTO per quanto sopra detto che, nelle more del definitivo assestamento societario e di governance della società Asco Holding, nulla osti al mantenimento del possesso di tale partecipazione;

RICHIAMATO altresì l’art. 24, comma 5 bis, introdotto dall’art.1, comma 723 della legge 30/12/2018 n. 145, il quale dispone che *“a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al*

31/12/2020 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 (ndr relative all'obbligo di alienazione ed alla sospensione dei diritti sociali) non si applicano nel caso in cui le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";

POSTO che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

VISTE le linee guida predisposte nel mese di Novembre 2019 e gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP con riferimento alla data del 31/12/2018;

VISTI gli allegati A)-B)-C) alla presente proposta di deliberazione e redatti in conformità agli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" pubblicati nel portale del Dipartimento del Tesoro in data 21.11.2019 e agli schemi di schede pubblicate sul medesimo portale in data 02.12.2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale, nei quali sono contenute rispettivamente :

- le schede di rilevazione relative alla relazione sull'attuazione del precedente Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni;
- le schede di rilevazione contenenti i dati relativi alle partecipazioni oggetto di ricognizione detenute al 31.12.2018;
- la relazione tecnica;

VERIFICATO dunque che, alla luce di quanto suesposto, la partecipazione in Asco Holding spa può essere mantenuta confermando le misure di razionalizzazione già espresse nei Piano precedentemente adottati, promuovendo ulteriori azioni volte a garantire un ulteriore rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli enti territoriali sulla governance della società Asco Holding S.p.A;

DATO ATTO CHE si confermano altresì funzionali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente le partecipazioni in Veritas Spa e Mobilità di Marca Spa le quali detengono i requisiti per il mantenimento di cui all'art. 20 del TUSP;

DATO ATTO CHE per quanto riguarda la società ACTT Servizi Spa:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 06.06.2018 ad oggetto: "Attuazione piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art 1 commi 611 e seguenti della Legge 23 Dicembre 2014, n 190. Dismissione quota societaria Actt Servizi spa." ha preso atto della comunicazione pervenuta al protocollo del Comune n 13629 in data 17.05.2018 con la quale ACTT Servizi Spa, ha comunicato la liquidazione al 100% delle quote spettanti al Comune di Preganziol pari a complessivi € 314.694,16;
- si è conclusa la procedura di liquidazione di cui all'art. 2437 quater del codice civile che determina la cessazione a tutti gli effetti della natura di socio con il trasferimento e l'annullamento delle partecipazioni societarie del Comune di Preganziol in ACTT Servizi Spa;

DATO ATTO che il D.Lgs. n. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 1, lett. I). Non sono, pertanto, oggetto di razionalizzazione gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria quali, relativamente a questo ente il Consiglio di Bacino Priula;

DATO ATTO CHE per quanto riguarda le società indirette non sono oggetto di razionalizzazione in quanto non sussiste la fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 let. g) del D. Lgs. 175/2016 che definisce la partecipazione indiretta, ai fini dell'inserimento nel piano di razionalizzazione, sono la partecipazione in una società detenuta da un Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione;

ATTESO altresì che:

- il citato D. Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16/6/2017, n. 100 ha previsto nuove norme di riferimento per il mantenimento della partecipazione delle pubbliche amministrazioni nelle società di capitali, per la loro gestione e per l'affidamento alle stesse di servizi pubblici;
- le suddette innovazioni di legge prevedono, tra l'altro, il necessario adeguamento degli statuti sociali dei soggetti partecipati al fine di renderli conformi al dettato normativo;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dell'art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Unità di Controllo tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione, resa per alzata di mano, come sotto riportato:

- Consiglieri presenti	n. 15
- Consiglieri votanti	n. 15
- Voti favorevoli	n. 15
- Contrari	n. /
- Astenuti	n. /

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del Piano di revisione periodica delle società partecipate possedute al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 comma 4 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, allegato sub "A";
3. di approvare l'esito della ricognizione ordinaria delle società partecipate del Comune di Preganziol alla data del 31/12/2018 sensi dell'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 n. 100 e dettagliata nelle schede tecniche emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di prendere atto della relazione tecnica di cui Allegato C) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente per l'anno 2020 e di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate e provvedere agli adempimenti di cui all'art. 20 comma 3 del D. Lgs. 175/2016;
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te) con le modalità indicate dal T.U.P.S.;

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza, determina dal rispetto del termine di cui al comma 4 dell'art. 20 del TUSP, con ulteriore votazione in forma palese, con 15 voti favorevoli, 0 voti contrari e nessun consigliere astenuto:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Responsabile del Procedimento: Bergamin Antonella

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Responsabile dell'Unità di controllo tecnico amministrativo rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-	IL RESP. DELL' UNITÀ DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO F.to Bergamin Antonella
Addì 09-12-19	

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-	IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Bellini Sauro
Addì 12-12-19	

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Polo Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bergamin Antonella

Il presente documento si rilascia ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 445/2000 ed è un estratto informatico degli originali informatici che compongono l'atto, prodotti in conformità all'art 23-bis comma 2 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. Gli originali informatici sono conservati secondo la normativa vigente e sono reperibili presso questo ufficio.

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE
IL FUNZIONARIO ADDETTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 a partire dal giorno 04-02-2020.

Impronta Documento originale: **cb7999d73aa15a3a2d1f527312b4943d**